

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO**

AMBITO SOCIALE N°33 AREA PESCARA METROPOLITANA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

**CAPO I
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1
Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina le attività che l'Ambito sociale n°33 – Area Pescara Metropolitana esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 e dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o di emarginazione.

Si applicano:

- le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 109, così come specificato dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e successivamente modificato con decreto legislativo 3 Maggio 2000, n. 130 e dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242;
- le disposizioni della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- le disposizioni dell’Accordo di Programma Provinciale per il coordinamento e l’integrazione dei servizi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13 – comma 1;
- le disposizioni della deliberazione di Consiglio Regionale n.58/6 in data 30 gennaio 2007, recante ad oggetto “Linee guida regionali sull’ISEE per la verifica del diritto all’erogazione di prestazioni sociali agevolate”;
- l’art.38 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n.122, recante ad oggetto “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;
- l’art.34 della Legge 4 novembre 2010, n.183, recante ad oggetto “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”;
- la Circolare INPS n.118 del 03.09.2010, recante ad oggetto “Art.38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n.122. Nuove disposizioni in materia di ISE/ISEE. Prima informativa”;
- la Circolare INPS n.2 del 12.01.2011, recante ad oggetto “Art.34 della Legge 4 novembre 2010, n.183. Modifiche alla disciplina ISE/ISEE”;
- il Piano Sociale Regionale 2011-2013 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 25.03.2011, n. 75/1: Legge 8.11.2000, n. 328: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Approvazione del Piano Sociale regionale 2011-2013 (BURA Speciale n.20 del 30.03.2011).

In occasione dell’emanazione da parte della Regione Abruzzo di bandi che prevedono, per servizi /interventi destinati a specifiche utenze, criteri di accesso e/o di erogazione diversi da quelli previsti nel Regolamento di Ambito, i servizi/interventi stessi saranno erogati sulla base di quanto previsto dal bando regionale.

**Art. 2
Interventi e prestazioni**

Le attività di cui all’art. 1, comma 1, del presente regolamento e dallo stesso disciplinate, sono le seguenti:

- aiuti economici;
- assistenza domiciliare;
- trasporto per persone in situazione di handicap presso gli istituti riabilitativi e/o scolastici;
- integrazione retta per anziani in strutture protette;
- integrazione rette di ricovero per minori in istituto;
- cure termali per anziani;

- colonie marine e montane per minori;
- centri sociali diurni per minori ed anziani;
- assistenza specialistica scolastica per persone in situazione di handicap.

Per altri interventi di carattere sociale non disciplinati espressamente da altre norme, il presente Regolamento potrà essere applicato per analogia nelle more della definizione di una normazione specifica.

CAPO II **MINIMO VITALE**

Art. 3 **Definizione**

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

L'Ambito n°33 assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, l'importo annuo di € 5.000,00 (per tutti i servizi ed interventi socio-assistenziali per i quali non sia diversamente specificato nel presente regolamento), da rivalutarsi automaticamente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Tutti i servizi saranno erogati dal Comune facendo riferimento all'attestazione ISEE del nucleo familiare, salvo quanto disposto dall'art.5 e seguenti.

Art. 4 **Soggetti obbligati**

Sono soggetti tenuti alla contribuzione per l'assistenza tutti coloro che, nei confronti del soggetto da assistere, hanno rapporti di parentela/affinità (es. ascendenti, discendenti, coniuge, nipote, a titolo esemplificativo e non tassativo) o sono stati destinatari (es. convivente more uxorio) di beni, conferiti dagli stessi per il tramite di donazioni, testamenti e qualunque altra forma di trasferimento a titolo gratuito di ricchezza. In particolare si farà riferimento all'aspetto sostanziale e non formale del trasferimento (es. atti di simulazione di vendita assoluti o relativi per nascondere donazioni). Ciò per evitare forme fraudolente di spoliazione di redditi di qualunque tipologia finalizzate a far spostare/accollare agli enti gli oneri di assistenza, pur in assenza di reali e sostanziali condizioni di bisogno economico.

Qualora il soggetto da assistere non consenta di contattare i soggetti obbligati, la domanda viene respinta.

Il Servizio Sociale, qualora necessario, provvederà ad attivare progetti personalizzati di aiuto coinvolgendo i soggetti istituzionali e non, che riterrà opportuni nel caso specifico.

Tutte le prestazioni sociali agevolate saranno erogate per il tramite di apposita relazione dell'Assistente Sociale e del provvedimento del Responsabile del Servizio.

Art. 5 **Compartecipazione al costo dei servizi – criteri generali e controlli**

Le singole amministrazioni comunali, in caso di disponibilità di bilancio, possono prevedere forme di contribuzione maggiormente favorevoli agli utenti rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

La compartecipazione degli utenti al costo del servizio richiesto è progressiva in ragione della situazione economica valutata con l'ISEE. Questo modello consente di definire quote di partecipazione ai costi del servizio personalizzate per ciascun utente correlando a ciascun valore ISEE una appropriata tariffa e mantenendo costante per tutti i richiedenti l'incidenza della spesa per il servizio sull'ISEE posseduto.

I Comuni dell'Ambito n.33, salvo disponibilità di bilancio e previa valutazione in sede di predisposizione del bilancio:

- possono applicare una tariffa più favorevole di quella riferita all'ISEE posseduto nel caso in cui due o più componenti del nucleo familiare siano assistiti con lo stesso o con altri servizi socio – assistenziali per i quali sia prevista la partecipazione alla spesa;
- possono concedere la gratuità della prestazione ad altri componenti richiedenti, nel caso in cui la tariffa applicata ad un componente già assistito corrisponda alla tariffa minima prevista o sia prossima ad essa;
- per i servizi domiciliari destinati a disabili gravi (ultrasessantacinquenni non autosufficienti e persone non minori con handicap permanente grave) possono far riferimento, per l'ISEE, al nucleo familiare composto dal solo assistito, mentre per i servizi domiciliari destinati a minori in situazione di fragilità sociale e per tutti i servizi all'infanzia e all'adolescenza, possono fare riferimento al nucleo familiare limitato ai soli genitori secondo quanto previsto dal decreto 4 aprile 2001 n. 242, e, in ogni caso, devono fare riferimento al nucleo familiare più favorevole al richiedente;
- per la partecipazione alla spesa per il ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali, per prestazioni assistenziali integrate di natura socio – sanitaria ad ultrasessantacinquenni non autosufficienti e persone con

handicap permanente grave oltre all'ISEE, terranno conto del reddito netto disponibile, che include le entrate esenti da imposta, riferito al solo assistito;

- per la compartecipazione alle rette di ricovero in strutture residenziali, semiresidenziali e diurne per prestazioni assistenziali integrate di natura socio – sanitaria a persone non minori con handicap permanente grave e a ultrasessantacinquenni non autosufficienti, terranno conto del reddito netto disponibile, incluse le entrate esenti da imposta, riferite al solo assistito.

L'Ente concorre alla copertura della spesa necessaria a garantire il ricovero dell'utenza in strutture protette a titolo di anticipazione e adotta tutte le misure utili a definire il patrimonio mobiliare, immobiliare, i beni mobili nonché i redditi comunque percepiti anche successivamente al ricovero, ed a perseguire il recupero del credito.

Il Comune di residenza ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, possono essere disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.

L'Amministrazione comunale:

- potrà effettuare controlli formali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'autocertificazione, in merito alla veridicità della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dichiarata dai soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate: in particolare potrà verificare le risultanze anagrafiche e la situazione familiare presso il competente Ufficio Anagrafe e potrà porre in atto forme di controllo incrociato utili a reperire tutte le informazioni necessarie.
- Relativamente alla verifica sul reddito e sul patrimonio immobiliare, potrà confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo "Anagrafe Tributaria" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio Siatel.
- Può richiedere controlli sul patrimonio mobiliare agli organi competenti per il controllo finanziario.
- Nel caso di informazioni fornite dai richiedenti pensionati è possibile effettuare i controlli formali consultando la banca dati fornita dall'I.N.P.S.
- Può disporre controlli sostanziali, segnalando ai Reparti territoriali della Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti per i quali siano state rilevate incongruenze nelle informazioni fornite. L'avvio del procedimento deve essere reso noto all'interessato con l'indicazione che potrà avvalersi dell'intervento del Garante del Contribuente per le modalità e i tempi di espletamento dell'accertamento fiscale.
- Può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Art. 5 bis

Nuove disposizioni in materia di ISE/ISEE

L'art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 176 del 30/07/2010, introduce e disciplina, in materia ISE/ISEE, uno scambio di informazioni tra INPS, Agenzia delle entrate ed Enti erogatori volto:

- ad evidenziare i soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate;
- a comminare una sanzione per coloro i quali, a causa del maggior reddito accertato in via definitiva o della discordanza tra il reddito indicato nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e quello dichiarato ai fini fiscali, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate.

Il comma 1 dell'art.38 dispone, infatti, che gli Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate comunichino all'INPS, nei termini e con le modalità telematiche previste dall'Istituto sulla base delle direttive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate concesse a seguito di presentazione della DSU.

Il comma 2 dell'art.38 prevede la stipula di una convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate finalizzata a disciplinare le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie a far emergere i soggetti che, a causa del maggior reddito accertato in via definitiva, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. A tal fine saranno messe a punto specifiche funzionalità che permetteranno agli Enti erogatori di evidenziare tali soggetti tra quelli che hanno beneficiato delle prestazioni sociali agevolate.

L'INPS, una volta ricevuti i dati dei soggetti nei confronti dei quali è stato effettuato un accertamento definitivo del reddito che risulta discordante e maggiore rispetto a quello dichiarato nella DSU, comunica, ai sensi del comma 3 dell'art.38, agli Enti erogatori l'esito degli accertamenti relativi ai soggetti che, sulla base della comunicazione degli Enti stessi, risultano aver beneficiato della prestazione sociale agevolata, affinché gli Enti recuperino l'eventuale vantaggio indebitamente conseguito.

Successivamente, gli Enti erogatori, previo utilizzo delle funzionalità di cui al comma 2), comunicano all'INPS, ai fini dell'irrogazione della sanzione da 500 a 5000 euro prevista dal terzo comma, i soggetti che, in ragione

del maggior reddito accertato, risultano aver beneficiato illegittimamente, in tutto o in parte, delle prestazioni sociali agevolate. La sanzione è irrogata dall'INPS avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti sulla base dei criteri che saranno indicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La medesima sanzione viene applicata anche a coloro per i quali emerge, dallo scambio di informazioni tra INPS ed Agenzia delle entrate, una discordanza tra il reddito indicato nella DSU e quello dichiarato ai fini fiscali, e sempre limitatamente alle ipotesi in cui il soggetto abbia avuto illegittimamente accesso, per effetto del minor reddito dichiarato, alle prestazioni sociali agevolate. Vale per queste fattispecie l'iter procedurale già evidenziato nei casi di accertamento definitivo.

Art. 5 ter **Modifiche alla disciplina ISE/ISEE**

L'art. 34 della legge 4 novembre 2010, n. 183, pubblicata nel S.O. n. 243 della G.U. n. 262 del 9/11/2010, ha apportato rilevanti novità al D.Lgs n. 109/98, già modificato dal D.Lgs. 130/00 e successivamente dalla legge n.244/07.

La legge n. 183/10, fermo restando i soggetti a cui è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Comuni, Centri di Assistenza Fiscale, Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate e INPS), introduce una nuova modalità di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata. In particolare, l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 109/98 prevede la possibilità di presentare la DSU all'INPS in via telematica. Il cittadino per avvalersi di tale opportunità può collegarsi al sito Internet dell'INPS.

Il comma 5 dell'art. 4 attribuisce all'Agenzia delle entrate un potere di controllo sui dati autocertificati presenti nella DSU. L'Agenzia delle entrate, infatti, attraverso appositi controlli automatici rileva eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati rispetto a quelli presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria e le comunica all'Inps, che le inoltra agli Enti acquisitori o al richiedente nel caso di presentazione della dichiarazione in via telematica (art. 4, comma 6).

I soggetti acquisitori o l'Inps stesso, nell'ipotesi di invio telematico, rilasciano un'attestazione che contiene l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché il contenuto della dichiarazione, gli elementi informativi necessari per il calcolo e le eventuali omissioni e difformità rilevate dal controllo automatico operato dall'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 7).

Spetta, poi, all'Agenzia delle entrate, nel caso di difformità od omissioni relative alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari di cui all'art. 7, comma 6 del D.P.R. 605/73, effettuare, attraverso criteri selettivi, richieste di informazioni ai suddetti operatori avvalendosi delle relative procedure automatizzate (art. 4, comma 9).

Se, a seguito del controllo automatico, vengono riscontrate omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:

1. presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;
2. richiedere ugualmente la prestazione tramite l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate.

La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli Enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Gli Enti erogatori svolgeranno, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori che si rendessero necessari e provvederanno ad ogni adempimento conseguente qualora fosse verificata la non veridicità dei dati dichiarati.

Il comma 10 dell'art. 4 riserva una quota delle verifiche della Guardia di Finanza al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi. Per assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l'Agenzia delle entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare (art. 4, comma 11).

Con la modifica di cui all'art. 34 della legge 183/10 si individuano altre componenti del reddito da dichiarare, oltre quelle previste dall'art. 3, comma 1, delle norme integrate dai D.P.C.M. n. 221/99 e n. 242/01. In particolare, la lettera d) dell'art. 34 stabilisce che devono essere aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali. Pertanto, i redditi che rientrano in tali categorie, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della DSU, eccetto nell'ipotesi in cui il legislatore espressamente li escluda nelle disposizioni che li disciplinano.

CAPO III **AIUTI ECONOMICI**

Art. 6

Caratteristiche degli interventi

L'Ambito n°33 può attivare un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, potrà concedere, a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale, le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

1. il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, comunque accertato, mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;
2. "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, comunque accertato, dovuta a cause straordinarie mediante la occasionale elargizione di somme di danaro;
3. l'attribuzione di "vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra, comunque accertato, mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene o servizio di cui disponga il Comune oppure terzi;
4. il contributo per la vita indipendente, che consiste nell'erogazione diretta dell'equivalente del costo di assistenza domiciliare in alternativa al servizio stesso. Tale contributo può essere erogato indipendentemente dal fondo con il quale viene garantito il servizio domiciliare.

Art. 7

Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente dell'Ambito n°33.

Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui al punto 2) e 3) del medesimo articolo, coloro che si trovino di passaggio nei comuni appartenenti all'Ambito n°33; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art.3.

Art. 8

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata ai Servizi Sociali corredata dall'attestazione ISEE o da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al comma 6 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 109.

Il Comune di residenza ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Art. 9

Beni mobili registrati

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso dei beni mobili registrati di cui all'art. 2683 del Codice Civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 10

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico è istruita dal Servizio Sociale Comunale.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

In casi eccezionali, sulla base di apposita relazione dell'Assistente Sociale, dalla quale si evinca la presenza di gravi condizioni di bisogno, è possibile erogare aiuti economici anche a richiedenti che superano il minimo vitale.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento, tenendo presente le disponibilità finanziarie dell'Ente.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 6.

Per casi di indigenza particolarmente gravi, il "sussidio" o "l'ausilio finanziario" possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 11

Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti

Il Servizio Sociale sulla base del progetto predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore ad € 250,00 mensili e per non più di dodici mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato per altri 12 mesi e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare. E' possibile valutare l'opportunità di sostituire il sussidio con un buono spesa o con il pagamento di bollette o spese similari di importo equivalente.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore ad € 600,00 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta. Anche in questo caso è possibile valutare l'opportunità di sostituire il sussidio con un buono spesa o con il pagamento di bollette o spese similari, di importo equivalente.

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati in strutture convenzionate.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza, anche a mezzo di anticipazioni di cassa.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art. 12

Ricorsi Amministrativi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso entro dieci giorni dalla formale comunicazione di diniego.

CAPO IV

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 13

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) a disabili per i quali sia stata accertata una grave minorazione tale da ridurre l'autonomia personale temporanea o permanente, ai sensi della legge n. 104/92, privilegiando i soggetti portatori di handicap che vivono da soli;
- b) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- c) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- d) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- e) a persone che versino in particolare stato di necessità.

La non autosufficienza deve essere comprovata dal parere della competente commissione sanitaria A.S.L.

Per l'ammissione al servizio è necessario che la percentuale di invalidità sia almeno dell'80% per l'anziano che vive solo ed almeno del 100% per l'anziano che convive con altro coniuge autosufficiente.

Il costo del servizio di assistenza domiciliare per persona non deve superare mensilmente € 560,00, salvo disponibilità di bilancio e fatti salvi quei casi eccezionalmente gravi, secondo la valutazione dell'assistente sociale e dell'Unità Valutativa Multidimensionale; tale valutazione dovrà tener conto della situazione economica del nucleo familiare, del livello di assistenza necessario e della tipologia del servizio da attivare. In quest'ultimo caso il numero di ore di servizio da erogare non dovrà comunque superare l'importo massimo di € 1.000,00 mensili.

Art. 14

Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio

nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 15 **Prestazioni**

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- promozione della socializzazione;
- azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- cura della persona e dell'abitazione;
- preparazione pasti;
- prestazioni di lavanderia;
- disbrigo di commissioni senza uso di mezzi di trasporto (istruzione di pratiche, etc...);
- quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, il coordinatore del servizio e le richieste dell'assistito.

Art. 16 **Ammissione al servizio**

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile Servizi Sociali sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'attivazione procedurale del servizio avviene su richiesta dell'interessato.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata l'attestazione ISEE concernente la informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

All'atto di presentazione della domanda, corredata dall'ISEE, l'utente dovrà comunque segnalare di usufruire o meno dell'assegno di accompagnamento; il comune ne terrà conto ai fini della valutazione del numero di ore di assistenza da assegnare.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 17 **Criteri di ammissione**

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.

L'ordine di ammissione degli aventi diritto è determinato, in via prioritaria, dalle condizioni socio-economiche dell'assistito e dei parenti tenuti agli alimenti, dal grado di disabilità (Commissione Sanitaria o stato di salute provato) e dall'età avanzata.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- autonomia funzionale;
- risorse familiari;
- condizioni economiche dell'interessato;
- condizioni economiche dei soggetti obbligati.

Art. 18 **Partecipazione al costo del servizio**

I soggetti che beneficeranno del servizio di Assistenza Domiciliare saranno tenuti a partecipare, come segue, al costo del servizio:

| SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E. | CONTRIBUTO |
|--|---------------------------|
| Fino ad € 5.000,00= (minimo vitale) | GRATUITO |
| Da € 5.000,01 ad € 7.500,00 | € 4,50 ad ora |
| Da € 7.500,01 ad € 9.000,00 | € 7,00 ad ora |
| Oltre € 9.000,01 | Intero costo del servizio |

Resta confermato che la valutazione della condizione economica deve essere effettuata avendo come

riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

In caso di mancata corresponsione del contributo a carico dell'utente, si provvederà alla sospensione del servizio.

Art. 19 **Soggetti obbligati**

I soggetti obbligati, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura in cui la partecipazione non comporti la riduzione del reddito del nucleo familiare al di sotto del "minimo vitale".

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

Art. 20 **Ricorsi Amministrativi**

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i soggetti obbligati, è ammesso ricorso in carta semplice allo stesso organo che ha emesso l'atto di diniego.

Art. 21 **Assistenza domiciliare integrata**

L'Assistenza domiciliare integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio di persone gravemente ammalate.

Quando l'Unità di Valutazione Multidimensionale ammetta al servizio il paziente, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza domiciliare, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

CAPO V **SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP PRESSO GLI ISTITUTI RIABILITATIVI E/O SCOLASTICI**

Art.22 **Definizione**

Si tratta di un servizio di trasporto assistito, rivolto a persone riconosciute in situazione di handicap ai sensi della Legge 05.02.1992 n.104, presso gli istituti scolastici e riabilitativi, nei limiti delle disponibilità del bilancio comunale.

Art.23 **Finalità**

Si tratta di un servizio volto a favorire e garantire:

- l'integrazione sociale e scolastica del disabile;
- la sua autonomia;
- momenti di sollievo e sostegno alla famiglia.

Art. 24 **Prestazioni**

Il servizio di trasporto prevede le seguenti prestazioni:

- trasporto del disabile da casa agli istituti scolastici e/o riabilitativi e ritorno;
- assistenza del disabile durante il trasporto.

Il Comune potrà erogare, solo in via eccezionale e per comprovata impossibilità di provvedere a mezzo pubblici servizi, il rimborso del trasporto scolastico ad personam per gli studenti delle scuole superiori. In tal caso i pagamenti avverranno esclusivamente previa certificazione delle effettive ore di presenza scolastica. Il rimborso deve essere calcolato sul totale dei chilometri percorsi per 1/5 del costo della benzina, più eventuali pedaggi autostradali (L.R. 26 aprile 2004, n. 15). Sarà garantita la priorità di accesso al servizio alle situazioni di gravità certificate ai sensi dell'art.3, co.3, della Legge 104/92.

Art. 25
Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio di trasporto è disposta dal Responsabile Servizi Sociali sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'attivazione procedurale del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 26
Criteri di ammissione

L'ammissione al servizio di trasporto è assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone riconosciute in situazione di handicap ai sensi della Legge 05.02.1992 n.104.

Sarà garantita la priorità di accesso al servizio alle situazioni

- di gravità certificate ai sensi dell'art.3, co.3, della Legge 104/92;
- di disagio socio-economico dell'assistito e dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 27
Partecipazione al costo del servizio

Il trasporto sarà garantito gratuitamente verso gli istituti scolastici, mentre sarà richiesta idonea contribuzione per il trasporto presso gli istituti di riabilitazione. Il servizio di trasporto casa-scuola e viceversa sarà garantito dal Comune a tutti gli studenti in situazione di handicap in possesso di idonea certificazione ai sensi della Legge 104/92, residenti sul proprio territorio, secondo quanto disposto dalla L.R. 26 aprile 2004, n. 15, art.88 e dall'Accordo di Programma Provinciale per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, art.13 – comma 1:

- gratuitamente per gli studenti che frequentano le scuole dell'obbligo;
- utilizzando, per il trasporto degli alunni che frequentano l'istruzione secondaria superiore, i finanziamenti annuali dell'Amministrazione Provinciale e Regionale (L.R. 26 aprile 2004, n. 15, art.88).

I soggetti che beneficeranno del servizio di trasporto presso gli istituti riabilitativi saranno tenuti a partecipare, come segue, al costo del servizio:

| SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E. | CONTRIBUTO |
|--|-------------------|
| Fino ad € 5.000,00= (minimo vitale) | GRATUITO |
| Oltre € 5.000,01 | € 45,00 mensili |

Qualora il singolo Comune che gestisce in proprio il servizio individui un appaltatore che consenta di pagare il servizio a viaggio, il Comune potrà richiedere all'utente un contributo mensile in base all'uso del servizio erogato.

La valutazione della condizione economica deve essere effettuata avendo come riferimento l'attestazione ISEE del nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

In caso di mancata corresponsione del contributo a carico dell'utente, si provvederà alla sospensione del servizio.

Art. 28
Ricorsi amministrativi

Qualora la richiesta di trasporto non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i soggetti obbligati, è ammesso ricorso in carta semplice allo stesso organo che ha emesso l'atto di diniego.

CAPO VI
INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 29
Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi

socio-sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 21.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

La scelta della struttura di ricovero verrà concordata dal Servizio Sociale del Comune con i familiari dell'utente.

Art. 30

Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 31

Destinatari e criteri di accesso

Condizioni per poter richiedere l'integrazione della retta di ricovero sono:

1. l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero;
2. l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei soggetti obbligati.

Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale vengono accollati ai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 8.11.2000, n. 328.

Hanno titolo all'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- anziani e/o disabili, di norma in possesso di certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica o da altro organo competente della AUSL, o persona sola senza riferimenti parentali;
- essere in disagiate condizioni economiche, tali da non consentire la copertura della retta anche con l'intervento dei soggetti obbligati.

Art. 32

Domanda ed istruttoria

Questo intervento è rivolto ad anziani che non riescono autonomamente a pagare la retta di ricovero in una struttura protetta. Pertanto il Comune esegue accertamenti sull'ammontare del reddito e del patrimonio dei richiedenti l'integrazione, nonché sulle condizioni psico-socio-fisiche al fine di valutare ed individuare il bisogno e le condizioni di gravità. La procedura attivata dal Comune è volta ad individuare:

- l'ammontare della quota di reddito che l'anziano deve mantenere per sé;
- l'ammontare massimo della quota di retta che l'anziano stesso può sopportare;
- l'ammontare della quota integrativa comunale;
- la presenza di eventuali soggetti obbligati.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune, in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, corredata dall'attestazione ISEE.

In applicazione dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000, n. 130, il nucleo familiare di riferimento per i servizi residenziali per anziani è estratto dal nucleo familiare di base stabilito dalla legge ed è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

Salvo disponibilità di bilancio e salvo quanto disposto dall'art.35, per la partecipazione alla spesa per il ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali, per prestazioni assistenziali integrate di natura socio – sanitaria ad ultrasessantacinquenni non autosufficienti e persone con handicap permanente grave oltre all'ISEE, i Comuni terranno conto del reddito netto disponibile, che include le entrate esenti da imposta, riferito al solo assistito.

Salvo disponibilità di bilancio, per la compartecipazione alle rette di ricovero in strutture residenziali, semiresidenziali e diurne per prestazioni assistenziali integrate di natura socio – sanitaria a persone non minori con handicap permanente grave e a ultrasessantacinquenni non autosufficienti, i Comuni terranno conto del reddito netto disponibile, incluse le entrate esenti da imposta, riferite al solo assistito.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109, come modificato dal Decreto Legislativo 3.05.2000, n. 130, il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità dell'attestazione ISEE, una nuova attestazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche.

Qualora, sulla base della nuova attestazione ISEE presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini della concessione dell'integrazione della retta di ricovero, l'Assistente Sociale rivaluterà il caso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del

proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Ai sensi dell'art.6, comma 4, della Legge 328/2000 "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Le ammissioni degli assistiti sono subordinate alla verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 31 in ordine alla richiesta di contribuzione economica ad integrazione della retta di ricovero per cittadini indigenti e della connessa compatibilità economica dell'intervento medesimo, tenuto conto che gli interventi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i soggetti obbligati.

Prima dell'ingresso in casa di riposo o altra struttura protetta, l'interessato farà domanda di integrazione della retta al Comune.

Gli uffici competenti svolgeranno le seguenti indagini ed accertamenti:

- verifica della situazione di bisogno dell'utente;
- censimento relativo all'ammontare delle rette di ricovero delle strutture presenti sul territorio;
- per i nuovi utenti:
 - o richiesta di integrazione di retta di ricovero, corredata da documentazione medica ed attestazione ISEE;
 - o eventuale visita domiciliare di accertamento;
 - o controllo della disponibilità di posti liberi nelle stesse strutture;
 - o comunicazione da parte del Comune delle strutture per le quali è prevista l'integrazione con richiesta di sceglierne una (sulla base della disponibilità di posti già accertata).

Nel caso in cui l'utente scelga il ricovero in una struttura con retta più costosa, rispetto a quella della struttura proposta dall'Ente, l'integrazione verrà garantita nella misura necessaria al pagamento della retta di quest'ultima. Ciò per evitare che il Comune sia costretto a sopportare passivamente gli aumenti di rette decisi unilateralmente dagli istituti, scelti poi altrettanto unilateralmente da utenti che non provvedono completamente al relativo pagamento. Lo stesso principio sarà utilizzato qualora le strutture aumentino l'ammontare delle rette in corso d'anno.

Sarà l'Assistente Sociale comunale ad indirizzare il richiedente alla Casa di Riposo/struttura meglio rispondente alla esigenze psico-fisiche manifestate.

Art. 33 **Retta a carico dell'utente**

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili e mobili posseduti, nello specifico con:

- 1) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- 2) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.) facendo salva una franchigia di € 2.582,28; detta franchigia, in caso di decesso dell'utente, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso;
- 3) il patrimonio immobiliare mediante garanzie sullo stesso di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- 4) i beni mobili.

Qualora, successivamente al ricovero, l'ospite divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni o contributi in denaro precedentemente non posseduti (sono considerati anche tutti gli arretrati relativi ai ratei dell'indennità di accompagnamento o della pensione di invalidità civile), l'onere assunto dal Comune dovrà considerarsi a titolo di anticipazione. La cifra relativa dovrà essere restituita al Comune a cura della struttura, dell'assistito o dei soggetti per lui garanti.

Art. 34 **Recupero del credito**

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si sia reso necessario un intervento di aiuto, che possieda beni il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad € 5.164,57;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo

- che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei soggetti obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 35

Concorso dei soggetti obbligati

I soggetti obbligati sono preliminarmente convocati allo scopo di favorire un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In particolare i soggetti obbligati partecipano alla copertura della retta di ricovero nella misura già stabilita all'art.19.

Qualora esista più di un soggetto obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 del codice civile, sempre nella misura suindicata.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei soggetti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 36

Ammissione a beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'utente e dagli eventuali soggetti obbligati è stabilita dal Responsabile del Servizio in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso in carta semplice allo stesso organo che ha emesso l'atto di diniego.

Art. 37

Rapporti con la Casa di Riposo/struttura protetta/RSA

La casa di riposo (ovvero struttura protetta o RSA) concorda, entro il 30 novembre di ogni anno, la retta annuale di ricovero, distinguendo tra ospiti autosufficienti, non autosufficienti e parzialmente autosufficienti.

Una volta approvata la misura del contributo per ogni soggetto interessato, la data di decorrenza viene comunicata alla struttura da parte del Servizio Politiche Sociali comunale. L'erogazione dell'integrazione della retta di ricovero decorre dal mese in cui viene esaminata la domanda. Non è ammessa la retroattività del contributo.

CAPO VII

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PER MINORI IN ISTITUTO

Art. 38

Definizione

Il Comune di residenza (o il Comune presso il quale viene trovato il minore se trattasi di minore non accompagnato) garantisce il pagamento delle spese (anche riferite ad eventuali terapie familiari genitoriali) per il ricovero del minore (anche eventualmente accompagnato dal genitore) in istituto, disposto dall'Autorità Giudiziaria oppure su relazione dell'Assistente Sociale.

CAPO VIII

VACANZE E CURE TERMALI PER ANZIANI

Art. 39

Definizione

Si tratta di un servizio volto a favorire momenti di socializzazione e cura per gli anziani residenti. Il Comune può garantire i seguenti servizi/interventi:

- trasporto;
- assistenza;
- soggiorno.

Art.40

Destinatari

Ha diritto ad usufruire del servizio chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel territorio del comune organizzatore;
- autosufficienza psico-fisica certificata.

L'accesso è consentito prioritariamente alle persone che hanno compiuto i 60 anni.

Art.41

Partecipazione al costo del servizio

Il Comune può organizzare:

- il trasporto ed eventualmente l'assistenza;
- il soggiorno, l'assistenza ed il trasporto.

Criteri di contribuzione:

1. spese di soggiorno: saranno completamente a carico dell'utente;
2. spese di assistenza e trasporto: le forme di contribuzione saranno stabilite da ciascuna amministrazione autonomamente.

Se l'utente ha un reddito inferiore al minimo vitale, riceverà gratuitamente il servizio (assistenza, trasporto e soggiorno), qualora sussista la disponibilità delle risorse finanziarie dell'Ente; superata la soglia del minimo vitale valgono le regole di cui sopra.

Qualora residuino posti disponibili e secondo le disponibilità di bilancio, saranno ammessi a partecipare anche coloro che non rientrano nei requisiti di cui sopra, pagando il servizio a costo intero.

Qualora le cure termali prevedano il soggiorno, le domande di partecipazione dovranno pervenire in tempo utile per consentire le prenotazioni alberghiere. Alla domanda di partecipazione dovrà anche essere allegata la ricevuta del versamento dell'acconto sul prezzo finale da pagare, pari al 20% rispetto al totale, somma che non verrà restituita in caso di disdetta, fatta eccezione per coloro che non potessero più partecipare per comprovati motivi di salute; la ricevuta del versamento del restante 80% dovrà essere consegnata all'ufficio competente entro 20 giorni dalla partenza.

Nel caso in cui le cure termali non prevedano il soggiorno, la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro 15 giorni dalla partenza; alla domanda di partecipazione dovrà essere anche allegata la ricevuta del versamento della contribuzione; somma che non verrà restituita in caso di disdetta, fatta eccezione per coloro che non potessero più partecipare per comprovati motivi di salute.

La valutazione della condizione economica deve essere effettuata avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

CAPO IX

COLONIE MARINE, MONTANE PER MINORI ED ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE

Art. 42

Definizione

Si tratta di servizi volti ad offrire ai minori occasioni di svago, socializzazione e ricreazione all'interno del gruppo di pari. Il Comune garantisce il trasporto e l'assistenza dei minori, che sono coinvolti in giochi di gruppo con materiale strutturato ed attività ricreative.

Criteri di contribuzione:

1. spese di soggiorno (se previsto): saranno completamente a carico dell'utente;
2. spese di assistenza e trasporto: le forme di contribuzione saranno stabilite da ciascuna amministrazione autonomamente.

Se l'utente ha un reddito inferiore al minimo vitale, riceverà gratuitamente il servizio (assistenza, trasporto e soggiorno); superata la soglia del minimo vitale valgono le regole di cui sopra.

Art.43

Destinatari

Possono usufruire del servizio i minori residenti nel territorio del comune organizzatore, anche se frequentano scuole non ubicate sul territorio. Possono partecipare anche minori residenti in altro comune e frequentanti le scuole ubicate nel territorio del comune organizzatore, pagando il servizio a prezzo intero e qualora residuino posti disponibili, secondo le disponibilità del comune.

Art.44

Partecipazione al costo del servizio

Sarà richiesta la presentazione dell'ISEE soltanto a chi desiderasse usufruire di agevolazioni rispetto alla quota da integrare.

Le fasce di reddito e le relative quote di contribuzione vengono di seguito indicate:

| SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E. | CONTRIBUTO |
|--|--|
| Fino ad € 5.000,00= (minimo vitale) | GRATUITO |
| Oltre € 5.000,01 | Intero costo del servizio al netto dei contributi regionali o di enti terzi secondo i criteri fissati dall'art. 43 |

CAPO X CENTRI SOCIALI DIURNI PER MINORI, ANZIANI

Art.45 Definizione

Si tratta di servizi volti ad offrire a minori ed anziani occasioni di svago, socializzazione e ricreazione all'interno del gruppo di pari. I Comuni gestiscono diversamente tali servizi.

Art.46 Destinatari

Possono usufruire del servizio i minori, gli anziani ed i disabili residenti nel territorio comunale.

Art.47 Partecipazione al costo del servizio

Centri diurni per anziani:

- centri autogestiti: quota fissa di iscrizione annuale pari ad € 5,00;
- altri centri per anziani con organizzazione di attività a carico dell'Ente: € 10,00 annui.

Centri diurni per minori:

- quota di iscrizione annua pari ad € 30,00 fino al 31.12.2011 e ad € 50,00 dal 01.01.2012, il 2° figliopaga la metà, per il 3° figlio e per altri successivi il servizio è gratuito; per i casi seguiti dal Tribunale per i Minorenni e/o dal Servizio Sociale il servizio è gratuito;
- oppure € 2,00 ad accesso con versamento mensile su conto corrente postale tramite bollettino da effettuarsi anticipatamente rispetto al mese di frequenza; per i casi seguiti dal Tribunale per i Minorenni e/o dal Servizio Sociale il servizio è gratuito. La contribuzione non è rapportata, quindi, agli accessi effettivi, bensì a quelli previsti: non verranno effettuati, pertanto, rimborsi per gli accessi non usufruiti.

CAPO XI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Art. 48 Destinatari

Il comune erogherà il servizio unicamente ai propri residenti (ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico n. 267/2000). Il servizio non sarà assicurato agli alunni che non risultano residenti nel comune nel quale è situata la scuola.

Relativamente alle scuole superiori l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dovrà essere garantita dal Comune nel quale ha sede la scuola (L.R. 26 aprile 2004, n. 15, art. 88).

Il Comune dovrà garantire, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, la gestione tecnico-amministrativa del servizio di assistenza scolastica per gli studenti in situazione di handicap grave riconosciuto ai sensi della Legge 05.02.1992 n.104, art.3 co.3, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, utilizzando, per le scuole superiori di secondo grado, i finanziamenti annuali dell'Amministrazione Provinciale e Regionale (L.R. 26 aprile 2004, n. 15).

Art. 49 Criteri di erogazione

Fatte salve le disponibilità di bilancio, i Comuni erogheranno per ciascun utente un massimale di n. 15 ore settimanali di assistenza.

CAPO XII
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 50
Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei "dati sensibili" da parte dei soggetti pubblici.

La comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Art. 51
Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi/servizi assistenziali ivi descritti, con decorrenza immediata rispetto alla data della sua esecutività.

CAPO XIII
NORME FINALI

Art. 52
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente per le relative materie ivi trattate.